

Il credito formativo è abolito dal DLgs 62/2017

Da allora solo credito scolastico.

Se mandiamo agli studenti di quinta (unici) la richiesta di documentazione ulteriore è solo per "riconoscere " le loro caratteristiche complessive.

Si ricorda che in applicazione alle linee guida del PCTO e alla normativa vigente sulla valutazione, l'esperienza formativa di PCTO deve essere valutata **all'interno delle materie di indirizzo e nelle competenze delle materie di area generale indicate espressamente dai Consigli di Classe e declinati sulla piattaforma al SIDI**, nonché nella valutazione del comportamento.

Si riporta di seguito art.15 e tab crediti. L'OM Sugli ESAME DI STATO 2020 e SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI HA INSERITO UNA NUOVA TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI A CUI SI RINVIA.

DLgs 62/2017 Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono

Attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi e

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Credito Scolastico

L'art. 15 del [d.lgs. 62/2017](#) attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'[allegato A](#) al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Con la nota del 25 novembre 2019 si precisa che il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all'esame di Stato 2020 sarà determinato dalla somma

del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella emanata lo scorso anno scolastico e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata "Attribuzione credito scolastico".

Qualora i consigli di classe non avessero ancora attuato la conversione dei crediti di terzo anno, ecco la tabella di riferimento.

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Credito e abbreviazione per merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Né il decreto lgs. 62 del 2017 né l'OM 205 del 2019 fanno menzione di crediti formativi. I cosiddetti crediti formativi sono stati "abrogati" e rimossi dai criteri definiti nel PTOF. I crediti formativi non possono assolutamente essere valutati e se per caso qualche scuola l'ha fatto, il presidente potrebbe rimandare gli atti e chiedere una rettifica da parte del consiglio di classe.

il Dlgs 62/17 all'art. 26 recita "Con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'art. 9 comma 8. (riguardante le Commissioni d'esame).

Il decreto in questione tratta anche i crediti formativi all'art.12.